



# COMUNE DI PORDENONE

Prot. n.

Ordinanza n.

Data

OGGETTO: Disposizioni in attuazione al Piano Comunale di Azione (PAC) per la limitazione della circolazione stradale, per la prevenzione e la riduzione degli inquinanti atmosferici nel territorio comunale.

## **IL COMANDANTE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI PORDENONE E DEL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO**

Richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che conferma i limiti di qualità dell'aria ambiente previgenti per le polveri sottili (PM10);

Richiamata la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico", al cui articolo 1 viene specificato che la Regione Friuli Venezia Giulia tutela la qualità dell'aria al fine di assicurare la difesa della salute, la protezione dell'ambiente e l'uso legittimo del territorio;

Considerato che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1, della legge regionale 16/2007, compete alla Regione elaborare ed adottare il Piano d'azione regionale contenente le misure da attuare nel breve periodo nelle zone e negli agglomerati di cui alla lettera c) numero 1) della medesima norma;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2596 del 29 dicembre 2011, con la quale sono stati approvati quali parti integranti e sostanziali della deliberazione gli allegati "Piano d'azione regionale", "Rapporto ambientale — Valutazione ambientale strategica del Piano d'azione regionale", "Sintesi non tecnica del rapporto ambientale - Valutazione ambientale strategica del Piano d'azione regionale", e la "Dichiarazione di sintesi relativa al percorso di valutazione ambientale strategica del piano d'azione regionale (ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. b), del D.lgs 152/2006";

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.10 del 16 gennaio 2012 con il quale sono stati approvati quali parti integranti e sostanziali del decreto, gli allegati "Piano d'azione regionale", "Rapporto ambientale — Valutazione ambientale strategica del Piano d'azione regionale", "Sintesi non tecnica del rapporto ambientale - Valutazione ambientale strategica del Piano d'azione regionale", e la "Dichiarazione di sintesi relativa al percorso di valutazione ambientale strategica del piano d'azione regionale (ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. b), del D.lgs 152/2006";

Preso atto che il Piano d'azione regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, persegue l'obiettivo di conseguire sull'intero territorio regionale la prevenzione, il contenimento ed il controllo, nel breve periodo, del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono. Le azioni indicate nel suddetto Piano dovranno essere puntualmente individuate nei singoli Piani d'azione comunali;

Ricordato che nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico intercomunale individuato dal piano regionale, a cui hanno partecipato i comuni dell'area pordenonese (Pordenone, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Cordenons, Zoppola, Fiume Veneto, Azzano Decimo, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone), sono state condivise in particolare le azioni di tipo diffuso, - come declinate nel Piano d'Azione Comunale (PAC) - mentre le azioni locali



# COMUNE DI PORDENONE

collegate alle limitazioni alla circolazione stradale saranno applicate in modo strutturale e stagionale dal Comune di Pordenone;

Considerato, quindi, che il comune di Pordenone, applicherà, in adempimento a quanto previsto dal Piano Aria Regionale (PAR) per i capoluoghi di provincia le limitazioni alla circolazione stradale come descritte nel Piano d'Azione Comunale (PAC) e che comunque i Sindaci potranno adottare ulteriori azioni così come previste al punto 2.2.4 con specifica Ordinanza Sindacale;

Richiamato il Protocollo d'intesa sottoscritto recentemente il 30.12.2015 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, la Conferenza delle Regioni e Provincie autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato approvato il Piano d'Azione Comunale (PAC) per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico dei Comuni dell'area pordenonese (Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola);

Visti altresì:

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che i Comuni possono limitare la circolazione veicolare nell'ambito del territorio comunale per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- gli artt. 5, comma 3 e 37 del decreto legislativo n. 285/1992 Nuovo Codice della Strada;
- l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

## ORDINA

**a decorrere dal 15 febbraio 2016 e fino a revoca**, durante le stagioni autunno e inverno, allo scopo di prevenire il ripetersi di episodi acuti di inquinamento atmosferico, quanto segue:

- a. Divieto alla circolazione di veicoli a motore / automezzi per il trasporto di persone e di merci / autoveicoli, come individuati all'art. 54 lettere dalla "a" alla "n" del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e s.m.<sup>1</sup>, alimentati a benzina con caratteristiche emissive antecedenti alla classe Euro 3 (quindi Euro 0, Euro 1, Euro 2 - come riportato sulla carta di circolazione) e quelli alimentati a gasolio con caratteristiche emissive antecedenti alla classe Euro 4 (quindi Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 qualora non dotati di filtro antiparticolato (FAP) - come riportato sulla carta di circolazione):
  - nella fascia oraria compresa tra le 16.00 e le 20.00;
  - nelle giornate dalla domenica al venerdì;
  - nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 7 dicembre e in quello compreso tra il 15 gennaio e il 31 marzo di ogni anno;
  - sulle strade comprese all'interno del ring cittadino secondo la planimetria di cui all'allegato 3 del Piano di Azione Comunale, che costituisce parte integrante alla presente ordinanza.
- b. Divieto alla circolazione veicoli a motori / automezzi per il trasporto di merci alimentati a gasolio con caratteristiche emissive antecedenti alla classe Euro 4 non dotati di filtro antiparticolato (FAP) - come riportato sulla carta di circolazione:
  - nella fascia oraria compresa tra le ore 14.00 e le ore 20.00;

<sup>1</sup> Autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.



## COMUNE DI PORDENONE

- nelle giornate dalla domenica al venerdì;
  - nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 7 dicembre e in quello compreso tra il 15 gennaio e il 31 marzo di ogni anno;
  - sulle strade comprese all'interno del ring cittadino secondo la planimetria di cui all'allegato 3 del Piano di Azione Comunale, che costituisce parte integrante alla presente ordinanza.
- c. Divieto alla circolazione dei ciclomotori e motoveicoli con caratteristiche emissive antecedenti alla classe Euro 2 (quindi Euro 0, Euro 1 - come riportato sulla carta di circolazione), eccetto motori a 4 tempi alimentati a benzina:
- nella fascia oraria compresa tra le 16.00 e le 20.00;
  - nelle giornate dalla domenica al venerdì;
  - nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 7 dicembre e in quello compreso tra il 15 gennaio e il 31 marzo di ogni anno;
  - sulle strade comprese all'interno del ring cittadino secondo la planimetria di cui all'allegato 3 del Piano di Azione Comunale, che costituisce parte integrante alla presente ordinanza.

La tabella delle vie comprese nell'area soggetta a limitazione - riportata nell'allegato 3 del Piano e che costituisce parte integrante alla presente ordinanza. - è indicativa, mentre l'area individuata in colore azzurro nella planimetria di cui allo stesso allegato è prescrittiva. Le limitazioni al traffico si applicano all'area individuata con il colore azzurro. Le vie che delimitano l'area (denominato ring) sono escluse dalla limitazione alla circolazione.

Sono esentati dal divieto di cui sopra i seguenti veicoli:

- veicoli a bassa emissione o di trasporto collettivo:
  - a. veicoli alimentati a GPL o a metano (purché in circolazione con alimentazione a gas, in caso di veicoli *bi-fuel*);
  - b. veicoli con motori elettrici, ibridi (motore elettrico e termico, purché in circolazione con alimentazione elettrica) o ad idrogeno;
  - c. autobus in servizio pubblico di linea o turistico; scuolabus; taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
  - d. veicoli con almeno 3 persone a bordo (car-pooling);
- veicoli per servizi socio-sanitari:
  - a) veicoli impiegati per il soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo;
  - b) veicoli impiegati per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per visite mediche, cure ed analisi programmate (con "titolo autorizzatorio") nonché per il trasporto d'urgenza al Pronto Soccorso;
  - c) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità; veicoli dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria e di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e sociale (sono inclusi anche i veicoli dei volontari che vi operano, limitatamente al tragitto per recarsi alle sedi operative o per effettuare il servizio; con "titolo autorizzatorio");
- veicoli per accompagnamento di persone con limitata o ridotta autonomia:
  - d) veicoli impiegati per l'accompagnamento degli alunni di asili nido e delle scuole materne, elementari e medie inferiori (ossia scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado), limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata ed uscita (con "titolo autorizzatorio");



# COMUNE DI PORDENONE

- e) autovetture al servizio di portatori di handicap o di soggetti affetti da gravi patologie invalidanti debitamente certificate, purché in possesso di apposito contrassegno (ex. art. 381 DPR 16.12.92 n.495) o del "titolo autorizzatorio";
- veicoli per servizi urgenti:
    - f) veicoli impiegati per interventi essenziali ed urgenti o di pubblica utilità di aziende erogatrici di servizi nei settori: rifiuti, gas, acqua, energia elettrica, fognature, telecomunicazioni, segnaletica e sistemazioni stradali, rimozioni e soccorso stradale, protezione civile e protezione ambientale, vigilanza e sicurezza delle persone e delle cose;
    - g) veicoli delle categorie artigiane limitatamente all'impiego per interventi non procrastinabili su impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, o per interventi di accessibilità agli edifici;
  - veicoli per trasporto urgente o critico di cose:
    - h) veicoli impiegati per il trasporto urgente di farmaci e altri prodotti per uso sanitario;
    - i) veicoli impiegati per il trasporto di prodotti alimentari deperibili e per il trasporto di pasti a mense o comunità;
    - j) veicoli portavalori;
  - veicoli per categorie particolari:
    - k) veicoli condotti da residenti nell'area oggetto delle limitazioni della circolazione veicolare come specificata nell'allegato 3, escluse le vie perimetrali;
    - l) veicoli a servizio di coloro che hanno compiuto il 65° anno di età;
    - m) veicoli a servizio delle gestanti ( condizione attestata da certificato medico o da altro documento comprovante lo stato);
    - n) veicoli di servizio e veicoli anche privati purché utilizzati nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato, ARPA F.V.G., A.A.S. N. 5, ecc. (qualora vengano utilizzati veicoli senza insegne o distintivi d'istituto devono avere a seguito ed esibire a richiesta degli organi di polizia addetti alla vigilanza, idonea attestazione rilasciata dall'Ente o Istituzione per cui prestano servizio, atta a documentare la necessità di circolazione in deroga alle limitazioni in argomento);
    - o) veicoli degli operatori dell'informazione durante l'espletamento delle loro funzioni, muniti di tesserino di riconoscimento;
    - p) veicoli degli agenti di commercio, quando operano nei confronti di attività commerciali presenti nella zona interdetta;
    - q) veicoli degli operatori commerciali ambulanti, nell'ambito del mercato settimanale;
    - r) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito, muniti di "titolo autorizzatorio", nonché i veicoli di ministri di culto o di laici autorizzati ad esercitare funzioni religiose;
    - s) veicoli convocati per le operazioni di revisione e collaudo muniti di apposita prenotazione presso l'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri di Pordenone e presso le officine autorizzate, limitatamente al giorno ed al percorso necessario per il compimento delle citate operazioni;
    - t) veicoli delle autoscuole che hanno sede nell'area delimitata dai blocchi;
    - u) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo;
    - v) veicoli che beneficiano di un abbonamento per il parcheggio su strada qualora questo sia stato sottoscritto prima dell'entrata in vigore del presente Piano e fino alla scadenza dello stesso;
    - w) veicoli con targa straniera, EE, CC, CD.



# COMUNE DI PORDENONE

Eventuali ulteriori deroghe potranno essere concesse dal Comando di Polizia Municipale, per rilevanti e dimostrate esigenze, secondo criteri di analogia con i casi sopra previsti.

## DISPONE

inoltre che:

- ai fini del presente provvedimento si definisce “titolo autorizzatorio” quanto stabilito nel procedimento conseguente all’approvazione del Piano (si veda fac-simile riportato nel sito web);
- le disposizioni contenute nella presente ordinanza siano rese esecutive con l’applicazione dei prescritti segnali stradali ;
- che di quanto disposto nel presente provvedimento sia data massima diffusione alla popolazione, alle Istituzioni interessate ed ai maggiori enti del territorio, tramite sito web e comunicati ai mezzi di informazione.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge;
- sempre entro sessanta giorni, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica e in relazione alla natura dei segnali apposti, all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in applicazione del disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada, con le modalità previste dall’articolo 74, del D.P.R. 16 dicembre 1992, N. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 30 giorni consecutivi.

## DEMANDA

Agli Organi di polizia di cui all’articolo 12 del D. Legislativo 30.04.1992, n. 285, il compito di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza;

I trasgressori, a seconda delle violazioni accertate, sono passibili delle sanzioni previste dall’art. 7, comma 1, lett. b) e comma 13 o 13-bis del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

**IL COMANDANTE**  
*dott. Arrigo Buranel*